

DELIBERA N. 251/08/CSP

DIFFIDA ALLA SOCIETA' MARE TV SRL (EMITTENTE TELEVISIVA PRIVATA IN AMBITO LOCALE "BIO TV") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, COME RICHIAMATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA D), D. LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177.

PROCEDIMENTO N. 1843/AQ

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 novembre 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", n. 14, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*", pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 9 agosto 1990, n. 185, e, in particolare, la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni di cui alla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-*decies*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 127/00/CONS del 29 febbraio 2000, recante "*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 aprile 2000, n.86, e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, dell'allegato A;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle*

emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 1 e gli allegati A e C;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – Cont. n. 92/08 / DIC /PROC. n. 1843/AQ del 23 giugno 2008 – notificato in data 5 luglio 2008, con il quale è stata contestata alla società MARE TV SRL, con sede legale e amministrativa in Roma, Via Maurice Ravel n. 347 – int. A/20, esercente l’emittente per la diffusione televisiva satellitare denominata “*BIO TV*”, la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall’articolo 51, comma 1, lett. d), d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RILEVATO che la verifica inerente la programmazione dell’emittente per la diffusione televisiva satellitare “*BIO TV*”, eseguita dal II Gruppo di Roma del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza in data 3 aprile 2008, ha dato esito positivo, relativamente alla tenuta del registro dei programmi, in quanto si è verificata la non corretta tenuta, o, meglio, la mancata tenuta del registro dei programmi evidenziandosi l’utilizzo di “*un elenco – tenuto in formato elettronico e fornito dalla società –*” la cui copia a stampa del 03 aprile 2008, acquisita agli atti, è assolutamente difforme, sia nel formato che nel contenuto, dal modello del foglio del registro dei programmi delle emittenti televisive che diffondono via satellite di cui all’allegato “*A*” della citata delibera;

CONSIDERATO che l’obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva, recata dall’articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera n. 78/98 dell’Autorità, della delibera dell’Autorità n. 127/00/CONS del 29 febbraio 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 aprile 2000, n.86, e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, dell’allegato A, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante “*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l’articolo 1 e gli allegati A e C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

RITENUTO, altresì, che l’interpretazione nel senso di un’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro dei programmi consentirebbe un’agevole elusione dei numerosi obblighi dei soggetti che diffondono contenuti attraverso il mezzo radiotelevisivo e ciò comporterebbe come conseguenza che in tale settore, pur manifestando rilevanti interessi di natura pubblicistica, l’attività svolta dai privati sarebbe sfornita di evidenza documentale, gravando esclusivamente sul soggetto incaricato della vigilanza l’onere di dimostrare le eventuali violazioni, non risultando cioè sufficiente l’obbligo di conservazione delle registrazioni che a norma dell’articolo 20, comma 5, legge n. 223/90, ha un’estensione temporale limitata a tre mesi;

CONSIDERATO che il registro dei programmi, di cui al già citato articolo 20, comma 4, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza che il legislatore ha imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata da ogni emittente nel medio periodo e che deve contenere tutte le informazioni necessarie a valutare la programmazione delle emittenti radiotelevisive, tenendo conto di schemi di classificazione minimi comuni e più dettagliati per alcune categorie di emittenti;

RITENUTO, pertanto, sussistente l'obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, *bollato e vidimato* in conformità delle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, alla loro provenienza e alla specifica dell'autoproduzione;

CONSIDERATO che grava sulla società esercente l'emittente televisiva la responsabilità del controllo circa la corretta tenuta del registro dei programmi in conformità al modello vigente, approvato dall'Autorità con delibera n. 54/03/CONS, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi;

RILEVATO che la predetta società, nei termini assegnati nel provvedimento debitamente notificato, non ha presentato memorie giustificative in ordine ai fatti contestati, né ha fatto pervenire alcuna richiesta di audizione;

RITENUTO, pertanto, che la società MARE TV SRL, con sede legale e amministrativa in Roma, Via Maurice Ravel n. 347 – int. A/20, esercente l'emittente per la diffusione televisiva satellitare denominata "BIO TV", con riferimento ai fatti oggetto di contestazione, ha violato la disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 23 agosto 1990, n. 223, come richiamata dall'articolo 51, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATO che il procedimento di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevede, ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nell'ipotesi di violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 4, della legge 23 agosto 1990, n. 223, l'adozione di un atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo;

VISTO l'articolo 51, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DIFFIDA

la società MARE TV SRL, con sede legale e amministrativa in Roma, Via Maurice Ravel n. 347 – int. A/20, esercente l'emittente per la diffusione televisiva satellitare denominata "BIO TV", a cessare dal comportamento illegittimo sopra indicato entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di notifica del presente atto.

Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopra indicato, sarà applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 5.165,00 (Euro

cinquemilacentosessantacinque/00) a Euro 51.646,00
(cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51,
comma 2, lettera b), e comma 5, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, legge 31 luglio 1997, n. 149, i ricorsi avverso i
provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e
la competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il termine per ricorrere
avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 26 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabro'

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Amendola